

**RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI TEGLIO**

*Ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla Deliberazione 363/2021/R/RIF e alla  
Deliberazione 389/2023/R/ RIF di ARERA*

## Sommario

<b>1. Premessa</b>	3
<b>2. Inquadramento normativo</b>	3
<b>3. Attività svolta</b>	6
<b>4. Esito dell'attività di validazione</b>	7
4.1 <i>La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori</i>	7
4.2 <i>Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti</i>	8
4.3 <i>Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore</i>	9
4.4 <i>Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti</i>	9
<b>5. Conclusioni</b>	10

## 1. Premessa

La presente relazione viene predisposta da PERK SOLUTION Srl in forza dell'incarico ricevuto dal COMUNE di TEGLIO per la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025 del servizio di gestione rifiuti.

L'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) è prevista dal punto 7.4 della Deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e viene definita dall'articolo 28 dell'Allegato A della medesima deliberazione.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile dei bilanci e, pertanto, la società scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. La Società Perk Solution declina ogni responsabilità in merito ad eventuali scelte adottate sulla base dei contenuti della presente relazione. L'attività di validazione si è pertanto svolta secondo quanto previsto da ARERA e tenendo conto delle disposizioni emanate nel tempo dall'Autorità.

## 2. Inquadramento normativo

Il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR, introdotto da ARERA con deliberazione n. 443/2019/R/Rif, successivamente integrato con deliberazione 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2). L'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. In particolare, dall'anno 2020 le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, ARERA con deliberazione 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR): in continuità con il precedente periodo regolatorio, il metodo MTR-2 prevede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2) e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti. L'MTR-2 ha previsto la predisposizione di un piano economico finanziario pluriennale 2022-2025, con aggiornamento biennale a valere sulle annualità 2024-2025.

Con la deliberazione 389/2023/R/RIF l'Autorità ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli

impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Autorità per l'aggiornamento 2024-2025, sono stati:

- la deliberazione 10 ottobre 2023 n. 465/2023/R/RIF "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- la deliberazione 24 ottobre 2023 n. 487/2023/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/ RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la determinazione 06 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

4

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità.

Il limite alla variazione annuale delle tariffe tiene conto dei seguenti parametri: tasso di inflazione programmata; miglioramento della produttività; miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; componenti di costo correlate alla qualità; il recupero dell'inflazione.

L'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR-2, avviene in conformità alle disposizioni contenute nel provvedimento n. 389/2023/R/ RIF, che afferiscono:

- a) alla riedizione del potere tariffario dell'Autorità, nei termini di cui all'Articolo 2, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 e in esito al riesame delle varie componenti di costo richiesto dalla sentenza da ultimo citata;
- b) agli adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 3;
- c) al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'Articolo 4, anche tenuto conto del coordinamento con le misure introdotte sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto all'Articolo 7;
- d) alle ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 5, con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio.

Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

L'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, stabilendo che gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 – ovvero l'Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura) – fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

Il successivo Articolo 28 del MTR-2 stabilisce che:

«28.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

28.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. »

### 3. Attività svolta

Ai fini dell'attività di validazione, è stata fornita la seguente documentazione:

- il PEF predisposto dal gestore SECAM S.p.A., utilizzando il Tool MTR-2 di cui all'Allegato 1 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF – secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della suddetta determinazione – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Allegato 3 della medesima determinazione;
- il PEF del COMUNE di TEGLIO, predisposto utilizzando il Tool MTR-2 di cui all'Allegato 1 della Determinazione ARERA 2 n. 1/DTAC/2023, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF – secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della suddetta determinazione – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Allegato 4 della medesima determinazione;
- Documentazione a supporto, tra cui: PEF esercizi precedenti, bilancio d'esercizio, dettaglio costi di competenza, driver di ribaltamento costi.

L'attività di validazione si è sviluppata come segue:

- ✓ verifica della coerenza della provenienza da fonti contabili obbligatorie dei dati prodotti dal gestore, anche sulla base della relazione di accompagnamento e delle dichiarazioni di veridicità acquisite;
- ✓ verifica della coerenza dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie anche per mezzo di prospetti riepilogativi forniti nell'ambito dell'istruttoria;
- ✓ verifica dell'applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 363/2021/R/RIF e dalla deliberazione 389/2023 R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dal MTR-2;
- ✓ verifica dei driver di allocazione dei costi;
- ✓ verifica costi d'uso del capitale;
- ✓ verifica dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance;
- ✓ verifica detrazione dal PEF delle entrate individuate al punto 1.4 della determinazione n. 02/DRIF/2021 (il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente);
- ✓ verifica componenti a conguaglio;
- ✓ verifica sulla valorizzazione dei fattori di sharing;

- ✓ verifica determinazione coefficiente di recupero della produttività;
- ✓ verifica componenti di costo previsionali;
- ✓ verifica del rispetto del limite annuale di crescita;
- ✓ verifica applicazioni detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;
- ✓ verifica dell'equilibrio economico finanziario;
- ✓ verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR – anche sulla base delle dichiarazioni di veridicità acquisite.

#### 4. Esito dell'attività di validazione

##### 4.1 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori

Il COMUNE di TEGLIO ha affidato il servizio integrato di igiene urbana alla società SECAM Spa mediante affidamento in house providing. L'affidamento alla società SECAM Spa comprende i servizi di raccolta e trasporto, trattamento/recupero e trattamento/smaltimento rifiuti urbani.

Il Comune gestisce i servizi di spazzamento, il centro di raccolta e si occupa della gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.

La verifica della coerenza degli elementi di costo rispetto ai dati contabili obbligatori è stata effettuata prendendo a riferimento i bilanci e le scritture contabili.

Il Gestore, nella propria relazione, ha dato evidenza del criterio di attribuzione dei costi al PEF, precisando in particolare che, al fine di attribuire le componenti di costo afferenti al ciclo integrato dei RU, suddivise per componenti tariffarie, si è avvalso del sistema di contabilità generale e, in seconda analisi, del sistema di contabilità analitica, integrato ed in quadratura con il precedente, contenente le destinazioni contabili aziendali strutturate in centri di costo, impianti e commesse. Le destinazioni contabili aziendali, presenti nel sistema di contabilità analitica, e l'analisi delle scritture di contabilità generale, hanno permesso di ricondurre univocamente e direttamente le poste economiche alle attività soggette alla regolazione dell'Autorità e di conseguenza alle specifiche componenti tariffarie. Successivamente all'attribuzione delle componenti tariffarie individuate dal MTR-2, il Gestore si è avvalso di opportuni driver di ripartizione delle poste economiche (come individuati in relazione), permettendo la separazione tra la componente riferita ai servizi ai comuni e la componente riferita ai servizi resi a privati, escludendoli dal perimetro del MTR. Nella relazione viene fornita una tabella di riconciliazione del conto economico 2022 con le componenti tariffarie.

I costi del Comune sono stati attribuiti sulla base del rendiconto di gestione in relazione alle attività svolte, utilizzando opportune valutazioni e driver di ribaltamento.

Nella predisposizione tariffaria 2024-2025 si è proceduto con la determinazione del conguaglio delle componenti di costo previsionali 2022/2023 e della remunerazione del capitale e si è proceduto al recupero del conguaglio <sup>l'2023</sup>. Non risultano ulteriori componenti da conguagliare.

I costi operativi sono stati attribuiti sulla base di quanto previsto dal MTR, le singole componenti di costo sono state giustificate e sono state indicate le poste rettificative dei costi operativi e del capitale investito.

La verifica svolta ha dato esito positivo rispetto alla coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF sia con riferimento ai costi operativi che ai costi d'uso del capitale.

La verifica rispetto alla coerenza dei dati è stata condotta anche mediante tecniche di campionamento e la corrispondenza dei dati risulta anche dalle dichiarazioni di veridicità prodotte dalla società SECAM SPA e dal COMUNE di TEGLIO.

#### *4.2 Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti*

Ai fini della verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA i provvedimenti normativi di riferimento sono riconducibili a:

- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Deliberazione n. 389/2023/R/RIF "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- Deliberazione 10 ottobre 2023 n. 465/2023/R/RIF "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- Deliberazione 24 ottobre 2023 n. 487/2023/R/RIF "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/ RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- Determinazione 06 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Sulla base delle verifiche svolte, si rileva il rispetto della metodologia prevista da ARERA e si riscontra quanto segue:

- Non ci sono stati avvicendamenti gestionali e pertanto non si è fatto ricorso a stime o riparametrazioni di dati;
- Si è proceduto alla verifica generale sull'attribuzione dei costi nel PEF;
- Sono stati individuati i criteri e driver per il ribaltamento dei costi e ricavi;
- Per quanto riguarda i Costi Operativi Incentivanti, non sono previsti ampliamenti del Perimetro Gestionale né ulteriori standard e livelli qualitativi migliorativi o ulteriori del servizio, non risultano valorizzati componenti di costo previsionali e non sono stati valorizzati i coefficienti PG e QL;
- Non sono state valorizzate le componenti di costo CO<sub>116</sub>, riconducibili alle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020 e destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento;



- Risultano valorizzate dal gestore componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità approvati dall'Autorità con Deliberazione n. 15/2022/R/RFI del 18 gennaio 2022;
- L'ETC ha valorizzato il coefficiente di recupero dell'inflazione in misura pari al 7,00% in ciascuna annualità tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione;
- Per quanto riguarda i conguagli, risulta valorizzato il conguaglio dei costi previsionali 2022-2023, il conguaglio della componente Wacc e il recupero del conguaglio I<sup>2023</sup>. Non risultano ulteriori componenti da conguagliare;
- L'ETC non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025;
- Secondo quanto previsto dal Metodo, sono stati portati in detrazione i proventi della vendita di materiali ed energia derivanti dai rifiuti e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance e il contributo MIUR;
- L'ETC ha provveduto ad individuare i fattori di sharing secondo quanto previsto dal MTR-2;
- Detrazioni di cui al comma 4.6 deliberazione 363/2021/R/RFI: non risultano detrazioni ai sensi del comma 4.6;
- Non è previsto il superamento del limite di crescita annuale delle tariffe: l'applicazione del limite delle entrate tariffarie determina il tetto massimo di € 717.412,00 nell'annualità 2024 ed € 786.277,00 nell'annualità 2025;
- Risulta un delta non riconosciuto ( $\sum Ta - \sum T_{max}$ ) posto a carico del Gestore;
- L'ETC si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di recuperare negli anni successivi (post 2025) il delta ( $\sum Ta - \sum T_{max}$ );
- Non risultano attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti;
- La relazione di accompagnamento al PEF è redatta secondo lo schema individuato nell'Allegato 2 alla determinazione n. 1/2023.

#### 4.3 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

Nella relazione di accompagnamento al PEF è stata data evidenza del rispetto dell'equilibrio economico finanziario e, anche dagli elementi acquisiti, si riscontra l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

#### 4.4 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti

Non si riscontrano documentazioni mancanti rispetto a quelle obbligatorie previste da ARERA.

## 5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto degli elementi probativi raccolti e ritenuti sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, la scrivente società con la presente relazione valida il Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2024-2025 del COMUNE di TEGLIO per gli importi che seguono:

PEF 2024-2025 (annualità 2024): importo complessivo di € 717.412,00

PEF 2024-2025 (annualità 2025): importo complessivo di € 786.277,00

La presente relazione viene trasmessa all'Ente Territorialmente Competente per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

Bologna, 24 aprile 2024

**Perk Solution Srl**

Dott. Pasquale Piperissa

(documento sottoscritto digitalmente)